

Legge regionale 16 marzo 1989, n.18

Norme per l'elezione dei rappresentanti degli artigiani nelle commissioni Provinciali per l'artigianato

TITOLO I OPERAZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1 (Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni dei 18 imprenditori artigiani componenti le Commissioni provinciali per l'Artigianato sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 54 della legge regionale 23-4-1988, n. 29.
2. Per la prima costituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato si applica l'art. 61 della legge regionale 23-4-1988, n. 29. Le votazioni si debbono svolgere contemporaneamente in tutto il territorio regionale.
3. La Giunta regionale provvede ad inviare ai Comuni e alle Camere di Commercio un apposito manifesto per essere affisso ai rispettivi albi per 15 giorni, a partire dal 10o giorno successivo alla data del Decreto. Tali enti danno comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al Presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato.
4. Il manifesto contiene:
 - l'annuncio che sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti degli artigiani in seno alla Commissione Provinciale per l'Artigianato;
 - l'avviso che possono essere presentate le liste dei candidati, con l'indicazione del luogo della presentazione;
 - il termine per la presentazione delle liste medesime entro il trentesimo giorno successivo alla emanazione del decreto che indice le elezioni.

ARTICOLO 2 (Ripartizione in seggi elettorali)

1. Entro i 50 giorni successivi all'emanazione del decreto, di cui al precedente articolo, i presidenti delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato provvedono alla ripartizione della Provincia in seggi elettorali ed alla determinazione delle sedi dei seggi, dandone comunicazione ai Sindaci dei Comuni interessati, I Sindaci, entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione, provvedono ad individuare i locali adatti a seggi ed a darne comunicazione al presidente della Commissione

Provinciale per l'Artigianato. Le sedi dei seggi elettorali sono allestite a cura dei Comuni e con onere finanziario a carico della Regione.

2. In ogni Comune e' costituito un seggio elettorale.

Tuttavia, qualora il numero degli elettori sia superiore a 700 e' in facolta' delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato di costituire piu' seggi. Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato valuteranno altresì la possibilita' di accorpamento dei seggi fra piu' Comuni, assumendo come numero minimo di elettori per seggio il valore di 150 unita'.

3. La ripartizione e l'assegnazione degli elettori ai singoli seggi nei Comuni con piu' di 500 elettori e' effettuata in modo da far votare ciascun elettore, per quanto possibile, nel seggio piu' vicino alla sede dell'impresa di cui e' titolare.

ARTICOLO 3

(Manifesto elettorale)

1. Avvenuta la presentazione delle liste ei candidati ed effettuare, nei successivi 20 giorni, le relative operazioni di controllo, ed ammissione, i presidenti delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, entro il 60o giorno a partire dal decreto che indice le elezioni, provvedono alla pubblicazione di un manifesto contenente:

- la data e l'orario delle votazioni dalle ore 8 alle ore 20;
- l'elenco delle liste dei candidati ammesse, contrassegnate ciascuna da un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione;
- la ripartizione del corpo elettorale della provincia in seggi elettorali e le sedi dei seggi stessi;
- l'avviso che le liste degli elettori, distinte per seggi, sono poste in pubblica visione per 15 giorni presso la Camera di Commercio e i Comuni, a partire dal 45o giorno precedente le elezioni.

2. Il manifesto e' pubblicato per almeno 15 giorni, negli alti delle Camere di Commercio e dei Comuni interessati. Tali enti devono dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato.

ARTICOLO 4

(Liste elettorali)

1. A cura del Presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato sono predisposte le liste elettorali sulla base del disposto dell'art. 55, 1o e 2o comma, della LR 23-4-1988, n. 29.

2. Tutte le operazioni relative alla formazione e alla pubblicazione delle liste sono compiute, con l'assistenza del

segretario, dal Presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato, il quale e' responsabile della loro regolarita'.

3. Nelle liste elettorali sono riportati i seguenti dati:

- il numero d'ordine da trascrivere sul certificato elettorale;
- il numero di iscrizione nell'albo;
- cognome e nome;
- luogo e data di nascita dell'elettore;
- sede dell'impresa.

4. Le liste sono rese autentiche, mediante vidimazione in ogni pagina, dal presidente e dal segretario della Commissione Provinciale per l'Artigianato e devono recare il bollo della Commissione medesima.

5. In calce alle liste viene attestato il numero degli elettori e il numero delle pagine. In calce alle pagine risultanti a seguito alle eventuali aggiunte di cui ai successivi articoli e' riportato il nuovo numero degli elettori compresi nella lista.

6. Le liste elettorali di seggio sono poste per 15 giorni, a partire dal 45o giorno antecedente le votazioni, in pubblica visione e a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la Camera di Commercio e nei Comuni della Provincia. Nell'albo comunale e' pubblicata soltanto la lista degli elettori che votano nel Comune.

7. Dell'avvenuta pubblicazione deve essere data comunicazione al presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato.

8. L'elettore ammesso al voto dopo la formazione delle liste, viene assegnato al seggio piu' vicino alla sede dell'impresa e aggiunto in calce alla lista del seggio stesso.

9. Il presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato, qualora accerti, d'ufficio o su richiesta degli interessati, l'esistenza di errori materiali nelle liste elettorali, deve apportare le relative variazioni alle liste stesse entro il 5o giorno antecedente quello delle votazioni. Le aggiunte o variazioni vengono apportate dal presidente sia sulle liste agli atti della Commissione, nonche' su quelle destinate ai seggi.

ARTICOLO 5 (Certificati elettorali)

1. I certificati elettorali vengono compilati a cura del Presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato in base alle liste elettorali di seggio devono contenere la firma del Presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato, anche stampata, ed il bollo della Commissione stessa.

2. La qualita' di elettore e' attestata dal certificato elettorale.

3. Entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le elezioni i certificati elettorali debbono essere consegnati a ciascun elettore nella sede dell'impresa. La consegna avverra' a cura del Comune cui saranno trasmessi almeno 15 giorni prima della data delle votazioni. Il relativo onere e' a carico della Regione.

4. I certificati che per qualsiasi motivo non siano stati recapitati agli artigiani elettori, sono tenuti a disposizione degli interessati presso il Comune fino alla chiusura delle operazioni di votazione.

5. Dopo tale termine i certificati sono dal Sindaco trasmessi alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

6. Qualora un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto di ottenere un duplicato facendone personalmente richiesta anche verbale alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, a partire dal quinto giorno antecedente quello della votazione fino alla chiusura delle relative operazioni. Il nuovo certificato deve riportare la dicitura "duplicato" e del suo rilascio deve essere fatta annotazione in apposito registro.

ARTICOLO 6

(Liste dei candidati)

1. Sono eleggibili i titolari di aziende artigiane che rispondono ai requisiti dell'art. 55, 3o e 4o comma della LR 23-4-1988, n. 29.

2. Le candidature, raggruppare in liste comprendenti non piu' di 36 candidati, devono essere presentate, per ciascuna provincia, da un numero di elettori non inferiore al 5% dei titolari di aziende artigiane, o soci elettori designati, iscritti all'albo provinciale. A tal fine il numero degli iscritti e' determinato in base alle risultanze dell'albo al 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle elezioni.

3. I presentatori devono essere titolari o soci elettori designati di imprese iscritte all'albo della provincia e le loro firme, con l'indicazione del luogo e della data di nascita, devono essere autenticate dal Sindaco o suo delegato, o dal Segretario comunale, o dal giudice conciliatore ovvero da un notaio.

4. Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione di presentazione di lista. In caso contrario non si tiene conto delle firme duplicate sulle rispettive liste.

5. Unitamente alla lista deve essere presentata la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata nei modi di cui ai commi precedenti, ed il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della provincia di data non anteriore a tre mesi.
6. Di ogni candidato devono essere dichiarate oltre al cognome e al nome anche il luogo e la data di nascita ed il luogo di residenza.
7. Le liste devono essere presentate alle rispettive Commissioni provinciali per l'artigianato entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello del decreto che indice le elezioni.
8. Ad ogni lista e' attribuito un numero progressivo in base all'ordine di presentazione. Il presidente o il segretario appongono su ogni lista la data e l'ora di presentazione.
9. Il presidente o il segretario rilasciano ricevuta dettagliata degli atti e dei documenti presentati, indicando su di essa la data e l'ora di presentazione nonche' il numero assegnato alla lista.

ARTICOLO 7

(Verifica delle liste dei candidati)

1. La Commissione Provinciale per l'Artigianato, immediatamente dopo il termine di cui al precedente articolo 6, 7o comma, provvede, in apposita riunione:
 - alla verifica delle liste, non ammettendo quelle non sottoscritte dal numero previsto di titolari o soci designati di imprese iscritte all'Albo Provinciale e quelle presentate dopo il termine utile;
 - ad escludere dalla lista i nomi dei candidati che non possiedono i requisiti di legge o che non abbiano accettato la candidatura;
 - a ridurre le liste che contengono un numero di candidati superiori a quello previsto, cancellando dalle stesse gli ultimi nomi;
 - a cancellare i nomi dei candidati gia' compresi in liste presentate in precedenza.
2. Tali operazioni vanno compiute entro il cinquantesimo giorno successivo a quello del decreto di indizione delle elezioni.
3. Appena effettuata l'eventuale eliminazione di una lista o di uno o piu' candidati, il Presidente della Commissione ne da' immediata notifica a tutti i candidati componenti la lista, a

mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 8

(Nomina dei componenti l'ufficio elettorale di sezione)

1. Il presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato provvede alla costituzione del seggio. A tale fine ne nomina il presidente, scegliendolo tra gli artigiani iscritti nelle liste elettorali, ed il segretario, scegliendolo fra i dipendenti della Regione, ovvero, su designazione dei rispettivi organi competenti, fra i dipendenti della Camera di Commercio o del Comune.

2. Il presidente della suddetta Commissione, entro il decimo giorno antecedente a quello della votazione, nomina inoltre tre scrutatori, scegliendoli fra gli artigiani iscritti nelle liste elettorali della sezione.

3. E' inoltre predisposto un elenco di dipendenti degli enti pubblici summenzionati cui poter attingere per eventuali sostituzioni che si rendano necessarie.

4. Il presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato notifica l'avvenuta nomina ai componenti dell'ufficio elettorale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o in forma amministrativa.

5. Al presidente, agli scrutatori ed al segretario spetta il trattamento economico previsto per le elezioni comunali; le relative spese sono a carico della Regione. con riferimento al solo giorno di votazione. Il Comune provvede altresì a mettere a disposizione dell'ufficio di seggio il personale ausiliario necessario per il suo normale funzionamento.

ARTICOLO 9

(Rappresentanti di lista)

1. I candidati di ciascuna lista, collegialmente, possono designare anche con atti separati, un rappresentante di lista per ogni seggio, scelto fra gli elettori che votano nel seggio medesimo.

2. L'atto di designazione deve pervenire entro il decimo giorno precedente la data delle votazioni, alla Commissione Provinciale per l'Artigianato. Il presidente di questa, dopo aver riscontrato che ciascun rappresentante di lista e' elettore nel seggio per il quale e' stato designato, provvede ad informarne i relativi presidenti di seggio.

3. La facoltà di designazione può essere delegata ad un solo candidato con atto autenticato da far pervenire alla Commissione Provinciale per l'Artigianato entro lo stesso termine.

ARTICOLO 10 (Espressione del voto)

1. Ai sensi dell'art. 56 della LR 23-4-1988, n. 29 il voto deve essere espresso a favore di una sola delle liste di candidati ammesse a votazione. Possono essere espressi un massimo di cinque voti di preferenza fra i candidati della lista votata.
2. Ciascun elettore ha diritto di manifestare il voto di lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.
3. Ciascuna elettore puo' manifestare, inoltre, i voti di preferenza. La preferenza deve essere manifestata esclusivamente per candidati compresi nella lista da lui votata.
4. Il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome ed il cognome o solo il cognome dei candidati compresi nella lista medesima. Oppure il numero con i quali questi sono contrassegnati nelle liste.

TITOLO II OPERAZIONI NEI SEGGI

ARTICOLO 11 (L'ufficio elettorale di sezione)

1. In ogni sezione elettorale e' costituito un ufficio elettorale.
2. L'ufficio e' composto da un presidente, da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.

ARTICOLO 12 (Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione. Sostituzione e compiti)

1. Qualora il designato a presiedere un ufficio elettorale di sezione non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il Presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato, il quale provvede alla sostituzione.
2. In caso di improvviso impedimento del presidente l'ufficio elettorale di sezione, che non consenta la sua normale sostituzione da parte del presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato, assume la presidenza dell'ufficio di segretario comunale o suo delegato scelto fra gli impiegati

del Comune.

3. Per la validità delle operazioni di seggio è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il Presidente o il Vice - presidente. Pertanto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori e nella impossibilità da parte del Presidente di procedere alla loro surrogazione, l'ufficio dovrà essere senz'altro costituito e potrà iniziare le sue operazioni quando sono presenti almeno due componenti del seggio oltre il Presidente.

4. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide in merito ai reclami, contestazioni, nonché sulle questioni relative alla validità dei voti.

ARTICOLO 13

(Gli scrutatori. Sostituzione e compiti)

1. Qualora un designato alle funzioni di scrutatori non possa, per giustificati motivi, assumere l'incarico, deve darne tempestiva comunicazione al presidente del seggio e al presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato affinché provveda alla sua sostituzione.

2. Se l'impossibilità anzidetta si verifica quando non è più possibile procedere alla sostituzione, ai sensi del comma precedente, provvede il presidente del seggio, chiamando a far parte del seggio stesso alternativamente il più anziano ed il più giovane degli elettori presenti nel seggio elettorale che sappia leggere e scrivere.

3. Analogamente il presidente del seggio procede quando l'impedimento si verifichi nel corso delle ulteriori operazioni dell'ufficio elettorale.

4. Gli scrutatori compiono gli atti concernenti le operazioni di autenticazione delle schede, di identificazione degli elettori e di scrutinio.

5. Gli scrutatori danno, inoltre, parere al presidente dell'ufficio elettorale nei casi indicati dalla legge e in ogni caso in cui sorgano controversie o reclami.

ARTICOLO 14

(Il segretario del seggio)

1. Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio.

2. In particolare egli provvede alla compilazione del verbale, alla registrazione, insieme con gli scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da

allegare al verbale ed alla confezione dei plichi con il verbale stesso e con la lista della votazione.

ARTICOLO 15

(Verbali delle operazioni dell'ufficio elettorale)

1. La verbalizzazione delle operazioni dei seggi viene effettuata su appositi modelli.
2. I verbali devono essere compilati con la massima esattezza e completezza, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio.
3. Nel verbale deve prendersi nota di tutte le proteste e dei reclami presentati nel corso delle operazioni.
4. Della regolare compilazione del verbale, che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio, e della raccolta degli atti e documenti da allegare al verbale stesso, hanno la responsabilit  il presidente ed il segretario del seggio.

ARTICOLO 16

(Operazioni preliminari all'insediamento del seggio)

1. Il Presidente del seggio, prima delle ore sei del giorno della votazione deve ricevere, presso il seggio, per conto della Commissione Provinciale per l'Artigianato, dal Sindaco del Comune nel quale ha sede il seggio, o da un suo delegato, il materiale occorrente per le operazioni elettorali, in particolare:
 - a) il plico sigillato contenente il bollo del seggio;
 - b) una urna destinata a contenere le schede votate;
 - c) una cassetta per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
 - d) un congruo numero di matite copiative;
 - e) il pacco degli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze del seggio;
 - f) elenco dei componenti del seggio;
 - g) materiale per l'illuminazione sussidiaria;
 - h) il pacco delle schede di votazione predisposto re sigillato a cura della Commissione Provinciale per l'Artigianato, con l'indicazione del numero delle schede contenute;
 - i) due copie della lista degli elettori della sezione;
 - l) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali due saranno affisse nella sala della votazione ed una dovr  rimanere a disposizione del seggio;
 - m) l'elenco degli eventuali rappresentanti di lista;
 - n) un esemplare del modello del verbale delle operazioni del seggio;
 - o) due tabelle di scrutinio;

p) copia delle lettere di nomina degli scrutatori.

2. Della consegna del suddetto materiale deve redigersi apposito verbale in duplice copia, una per il Presidente ed una per il Sindaco.

ARTICOLO 17

(Controlli)

1. Il presidente del seggio deve procedere ad un'accurata ricognizione dell'arredamento della sala della votazione, per fare eliminare eventuali deficienze che dovesse riscontrare.

ARTICOLO 18

(Insediamento del seggio)

1. Alle ore sei del giorno fissato per le elezioni il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.

2. Nel caso di assenza degli scrutatori il presidente li sostituisce nel modo indicato all'art. 12

3. Appena insediato il seggio, il presidente provvede a designare chi degli scrutatori svolgerà le funzioni di vicepresidente.

4. Di eventuali irregolarità accertate ai sensi dell'art. 16 e dei provvedimenti adottati dovrà essere presa nota nel verbale.

ARTICOLO 19

(I rappresentanti di lista)

1. Il presidente del seggio chiama ad assistere alle operazioni dell'ufficio i rappresentanti delle liste dei candidati, in base alle comunicazioni che gli sono pervenute dal presidente della Commissione Provinciale dell'Artigianato ed alle lettere di nomina esibite dagli interessati. I rappresentanti di lista devono presentarsi muniti di documenti di riconoscimento.

2. I rappresentanti di lista, non facendo parte degli uffici elettorali, possono presentarsi anche durante le operazioni degli uffici stessi purché le designazioni siano state precedentemente effettuate. In ogni caso deve farsene menzione nel verbale.

3. I rappresentanti di lista:

- hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali;
- possono far inserire nel verbale eventuali dichiarazioni;
- possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura

dell'urna e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio relativo alla elezione.

ARTICOLO 20

(Bollatura ed autenticazione delle schede di votazione)

1. Compiute le operazioni di cui agli articoli precedenti, il presidente, dopo aver chiuso e sigillato l'urna, dà inizio alle operazioni per l'autenticazione delle schede di votazione.
2. L'autenticazione delle schede avviene mediante l'apposizione della firma del presidente o di uno scrutatore e l'apposizione del bollo.
3. Il presidente determina il numero delle schede da autenticare sulla base degli elettori che hanno diritto di votare, le distribuisce, perché vengano firmate, in parti uguali fra se' e ciascuno degli scrutatori.
4. Qualora il numero delle schede da autenticare dovesse essere inferiore a cinquanta, le operazioni di firma dovranno essere effettuate da uno solo dei componenti del seggio.
5. La firma deve essere apposta sul lato esterno della scheda.
6. Compiute le operazioni anzidette, il Presidente raccoglie le schede firmate, accerta che corrispondano esattamente al numero di quelle distribuite e le ripone nell'apposita cassetta, dopo aver fatto constatare ai presenti che essa è completamente vuota.
7. Le schede rimaste non autenticate sono lasciate nel pacco e custodite a cura del presidente.
8. Nel verbale si fa menzione del numero di schede autenticate.
9. Le operazioni di cui sopra debbono essere compiute entro le ore otto.

ARTICOLO 21

(Accesso alla sala delle votazioni)

1. Hanno diritto di accedere alla sala della votazione durante tutte le operazioni del seggio, gli iscritti nelle liste elettorali del seggio, il presidente ed al segretario della Commissione Provinciale dell'Artigianato, e coloro che, pur non iscritti nelle liste del seggio, debbono svolgere incarichi relativi allo svolgimento delle operazioni.

ARTICOLO 22

(Avvisi ai lettori)

1. Compite le precedenti operazioni, il presidente dichiara aperta la votazione. A richiesta degli elettori il presidente enuncia le modalita' di votazione, dando lettura del precedente art. 10.

2. Il presidente avverte l'elettore che le schede vanno restituite debitamente piegate prima di uscire dalla cabina. Con la scheda deve essere restituita la matita copiativa.

3. Il presidente, quindi, dichiara aperte le votazioni la cui ora di inizio e' indicata nel verbale.

ARTICOLO 23

(Ammissione degli elettori alla votazione)

1. IL voto e' espresso dall'elettore presso il seggio elettorale della sezione nelle cui liste e' iscritto.

2. Gli elettori sono ammessi alla votazione nell' ordine di presentazione.

3. L'identificazione dell'elettore puo' avvenire: - Mediante la presentazione di carta di identita' o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione. Nell'apposita colonna della lista elettorale di sezione autenticata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato sono indicati gli estremi del documento.

- Mediante attestazione di uno dei membri dell'ufficio elettorale, con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna nella lista di sezione.

- Mediante attestazione di altro elettore che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale. In tal caso l'attestazione avviene con l'apposizione della firma, di colui che identifica, nell'apposita colonna della lista della sezione.

4. Il presidente di seggio cura che sia presa nota dagli estremi del documento di riconoscimento dell' elettore che effettua l'attestazione. Detta annotazione deve essere eseguita accanto alla firma dell' attestante.

5. Dopo aver identificato l'elettore il presidente provvede a ritirare il certificato elettorale per conservarlo.

6. I certificati relativi agli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non hanno votato o la cui scheda e' stata annullata, vanno custoditi separatamente.

ARTICOLO 24

(Casi particolari di ammissione al voto)

1. E' consentita l'ammissione al voto anche di coloro che presentino una verifica del presidente della Commissione Provinciale dell'Artigianato ovvero una decisione della Commissione medesima, con la quale si dichiara che sono elettori nel seggio. Il documento viene ritirato dal presidente.

2. Il presidente, presa visione della decisione, aggiunge in calce alla lista del seggio il nominativo dell'elettore, riportando nella colonna "annotazioni" gli estremi della decisione stessa.

3. Ogni qualvolta ad un elettore non iscritto e' consegnata una scheda autenticata, il presidente la sostituisce immediatamente con altra, prelevata dal passo delle schede, residue, che viene firmata dal presidente stesso o da uno degli scrutatori, munita del bollo ed introdotta nella cassetta contenente le schede autenticate.

4. Qualora all'autenticazione delle schede all'inizio delle operazioni del seggio abbia provveduto un solo componente del seggio, l'autenticazione delle schede da effettuare nel corso della votazione va fatta dalla stessa persona.

ARTICOLO 25

(Consegna delle schede e della matita all'elettore)

1. Il presidente consegna, quindi, all'elettore, dopo averne letto ad alta voce il nome ed il numero di iscrizione nella lista di sezione la scheda e la matita copiativa per l'espressione del voto.

2. Il presidente del seggio consegna la scheda spiegata agli elettori, in modo da poter verificare che nell'interno non contenga tracce di scrittura od altri segni che possano invalidarla.

ARTICOLO 26

(Operazioni di voto)

1. L'elettore, ricevuta la scheda e la matita, si reca nella cabina dove, dopo aver espresso il voto, ripiega la scheda secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura, e la restituisce al presidente del seggio.

2. Qualora la scheda non fosse piegata, il presidente invita l'elettore a provvedervi, facendolo rientrare nella cabina.

3. All'atto della riconsegna della scheda, il presidente verifica che non vi siano segni o scritture esterne che possano portare al riconoscimento dell'elettore e quindi pone la scheda nella relativa urna.

4. Il presidente fa attestare da uno degli scrutatori l'avvenuta riconsegna della scheda votata da parte dell'elettore mediante l'apposizione della firma, accanto al nome dell'elettore medesimo, nella colonna della lista di sezione a cio' destinata.

5. Insieme con la scheda l'elettore deve restituire al presidente anche la matita.

6. Se l'elettore non vota entro la cabina e, invitato, si rifiuta di recarvisi, il presidente gli ritira la scheda consegnata che viene annullata. L'elettore e' escluso dal voto ed e' fatta annotazione, oltre che nel verbale, anche nella rispettiva lista elettorale.

7. Qualora l'elettore accerti che la scheda consegnatagli e' deteriorata o egli stesso la deteriori, l'elettore medesimo puo' chiedere al presidente una seconda scheda contro restituzione della prima. Nell'ipotesi suindicata, sulla scheda restituita vengono apposte l'indicazione "scheda deteriorata" e la firma del presidente e di uno scrutatore. Le schede deteriorate devono essere conservate in plico speciale. All'elettore che abbia restituito la scheda deteriorata, il presidente deve, quindi, consegnarne un'altra, previa annotazione, sulla lista elettorale, accanto al nome dell'elettore, che gli e' stata consegnata una seconda scheda. In modo analogo si procede qualora l'elettore restituisca una scheda incompleta
o mancante della firma del presidente o dello scrutatore.

8. Nel caso che l'elettore non restituisca le schede ricevute dal presidente, questi deve farne menzione nel verbale. Analoga annotazione e' fatta nelle liste elettorali accanto al nome dell'elettore, nella medesima colonna destinata ad attestare l'avvenuta espressione del voto, onde se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede spogliate.

Della mancata restituzione della matita dovra' farsi menzione nei verbali della sezione, con l'indicazione del nome dell'elettore.

ARTICOLO 27 (Elettori impediti)

1. Gli elettori impediti possono esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché sia iscritto nelle liste elettorali della stessa sezione. L'impedimento, quando non sia evidente, potrà essere dimostrato con certificato medico. In caso di contestazioni, l'accertamento dell'impedimento e' rimesso alla valutazione del presidente del seggio, il quale dovra' accertare se esso si manifesti quale reale impedimento ad esprimere materialmente il voto. Nessun elettore puo' esercitare la funzione di accompagnatore per piu' di un impedito. Il presidente

prima di consegnare le schede deve:

- accertare che l'accompagnatore dell'elettore impedito, non abbia già svolto la funzione di accompagnatore, mediante controllo sulla lista elettorale;
- accertarsi se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

Dell'ammissione al voto degli elettori impediti deve prendersi nota nei verbali. Il certificato medico eventualmente esibito deve essere allegato al verbale relativo alle operazioni.

ARTICOLO 28

(Chiusura della votazione)

1. Le operazioni di votazione debbono avere termine alle ore venti del giorno stabilito.
2. Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nel seggio elettori che non hanno votato, il presidente li ammette a votare.
3. L'ora in cui è stata dichiarata chiusa la votazione deve essere attestata a verbale.

ARTICOLO 29

(Operazioni di riscontro dopo la votazione)

1. Chiusa la votazione, il presidente procede all'accertamento del numero dei votanti, del numero complessivo dei certificati elettorali ritirati agli elettori, del numero degli elettori ammessi a votare, delle schede autenticate e non utilizzate ed effettua i necessari riscontri.
2. Ultimato tale accertamento, l'ufficio procede alla formazione di un plico in cui vanno compresi:
 - la lista della votazione, vidimata in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori;
 - i certificati elettorali;
 - le schede elettorali non utilizzate.
3. Sul plico, che deve recare l'indicazione del seggio, appone la firma il presidente, il segretario ed uno scrutatore.
4. Questo plico viene conservato per essere allegato al relativo verbale.

ARTICOLO 30

(Operazioni di scrutinio)

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio appena ultimate le operazioni di riscontro e debbono svolgersi, fino al loro

completamento, senza alcuna interruzione.

2. Il presidente, aperta l'urna, procede alle operazioni di spoglio.

3. Il presidente enuncia ad alta voce la lista alla quale e' dato il voto ed il cognome o il numero d'ordine dei candidati ai quali e' attribuita la preferenza. Gli scrutatori annotano separatamente ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente in base alle preferenze riportate. Le annotazioni sono effettuate contemporaneamente da due scrutatori.

ARTICOLO 31

(Casi di nullita' - Schede bianche)

1. La validita' del voto e' ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volonta' effettiva dell'elettore.

2. Nel corso dello scrutinio possono verificarsi i seguenti tipi di nullita':

- nullita' del voto di lista;
- nullita' della scheda;
- nullita' del voto di preferenza.

3. Sia la nullita' del voto di lista sia la nullita' della scheda determinano la nullita' di tutti i voti espressi nella scheda.

4. I casi di nullita' del voto di lista si verificano quando le schede:

- non siano quelle prescritte o non portino la firma del presidente o di uno degli scrutatori;
- presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

5. I segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, di segni tipografici o di altro genere.

6. Si ha la nullita' della scheda quando la stessa non contiene alcuna espressione di voto di lista. Si ha inoltre nullita' della scheda quando non sussiste la possibilita', nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta.

7. La nullita' del voto di lista, ovvero della scheda, determina, in ogni caso, la nullita' dei voti di preferenza espressi nella scheda. La nullita' dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui medesimi, non importano la nullita' della scheda, la quale, se non e' nulla per altre case, rimane valida agli effetti dei voti di lista.

8. Si considerano bianche le schede che non portano alcuna espressione di voto, ne' segni o traccia di scrittura.

9. Il numero delle schede nulle, delle schede bianche, dei voti di lista e dei voti di preferenza nulli va registrato, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti e se ne prende nota nel verbale. Le schede nulle, le schede bianche, le schede contenenti voti di lista o di preferenza nulli debbono essere di volta in volta vidimate da almeno due componenti dell'ufficio ed incluse nella relativa busta per essere allegate al verbale.

ARTICOLO 32

(Voti contestati)

1. Durante lo scrutinio possono sorgere contestazioni sulla validita' della scheda, sia per quanto riguarda il voto di lista, sia relativamente ai voti di preferenza.

2. Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori.

3. I voti di lista contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppandoli per lista, e per ogni lista, a seconda dei motivi di contestazione.

4. Nel verbale debbono essere riportate anche le decisioni del presidente, indicando, per ogni lista, i voti assegnati a quelli non assegnati.

5. I voti di preferenza contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati per candidato e, per ogni candidato, a seconda dei motivi di contestazione.

Le decisioni del presidente sono riportate nel verbale, indicando, per ogni candidato, i voti assegnati e quelli non assegnati.

6. Le schede contestate debbono essere immediatamente vidimate da almeno due componenti l'ufficio ed incluse nella relativa busta.

ARTICOLO 33

(Operazioni di controllo e proclamazione dei risultati)

1. Ultimato lo scrutinio, il presidente riunisce tutte le schede spogliate e le conta. Indi conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perche' contenenti voti nulli o voti contestati, provvisoriamente assegnati o provvisoriamente non assegnati, le schede nulle e le schede bianche, e verifica se il totale di tutte queste schede sia uguale a quello risultante dalle tabelle di scrutinio, tenendo presente che ad una scheda valida corrisponde un voto di lista

valido.

2. Effettuato il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, il presidente accerta che il numero delle schede spogliate sia uguale al numero dei votanti già accertato; in caso di mancata rispondenza, egli ne indica i motivi nel verbale.

3. Al termine delle operazioni di controllo il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo verifica nel verbale.

ARTICOLO 34

(Chiusura del verbale e formazione dei plichi)

1. Il presidente procede alla chiusura del verbale, sottoscrivendolo e facendolo sottoscrivere dal segretario e da due scrutatori, e alla formazione dei plichi per la trasmissione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio. Pertanto:

- a) raccoglie in un plico le schede deteriorate, le schede riconsegnate senza la firma del presidente o di uno scrutatore, quelle ritirate agli elettori che non si sono recati nella cabina per esprimere il voto, e che sono state vidimate;
- b) ripone in un altro plico le schede nulle o contestate, le schede corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, le schede bianche e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
- c) chiude in un altro plico tutte le schede valide.

2. I plichi, debbono recare l'indicazione del seggio, delle schede che contengono e le firme dei componenti del seggio. In una apposita busta vengono inclusi i plichi ed i verbali. La busta, sigillata e firmata dai componenti del seggio e recapitata, a cura del presidente del seggio, alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, con urgenza.

ARTICOLO 35

(Chiusura del seggio Restituzione del materiale Recapito dei verbali)

1. Compiute le precedenti operazioni, il presidente dichiara chiuse le operazioni del seggio, scioglie la adunanza e provvede alla riconsegna del materiale di arredamento del seggio al rappresentante del Comune.

ARTICOLO 36

(Determinazione e proclamazione degli eletti)

1. Per la determinazione e la proclamazione degli eletti si fa riferimento agli artt. 57 e 58 della legge regionale 23-4-1988, n. 19.

ARTICOLO 37

(Dichiarazione di ineleggibilita')

1. Nella sua prima seduta la Commissione Provinciale per l'Artigianato nominata con decreto del presidente della Giunta regionale, prima di deliberare su ogni altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilita' di essi quando sussista una delle cause previste ai sensi di legge.
2. In presenza di un componente dichiarato ineleggibile, essa provvede a comunicare il nominativo al presidente della Giunta regionale per la sua sostituzione secondo le norme di cui all'art. 9 della legge regionale 23-4-1988, n. 29.
3. Quando il alcuni seggi non sia avvenuta, ovvero sia stata annullata l'elezione, non sara' necessario fare o ripetere le elezioni, se il voto degli elettori di tali seggi non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti.

ARTICOLO 38

(Nomina di commissario)

1. Qualora il presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato non provveda agli adempimenti previsti nella presente legge, il presidente della Giunta regionale nomina un commissario per tutti gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali.

ARTICOLO 39

(Ricorsi in materia elettorale)

1. Per quanto riguarda i ricorsi relativi alle operazioni elettorali si fa riferimento all'art. 59 della legge regionale 23-4-1988, n. 29.

ARTICOLO 40

(Stampati e moduli)

1. Gli stampati, i moduli, i verbali e quanto sia necessario al fine dello svolgimento delle elezioni, sono predisposti e forniti dalla Giunta regionale alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

ARTICOLO 41

(Spese elettorali)

1. All'onere di spesa derivante dalle operazioni elettorali previste dalla presente legge, si fa fronte per l'anno 1989 con i fondi stanziati nel Cap. 22210 del bilancio 1989, e per gli

esercizi successivi con le leggi di bilancio.

2. La Giunta regionale e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le Camere di Commercio per fornire alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, per gli adempimenti ad esse affidati dalla presente legge, i necessari supporti operativi, regolamentando i conseguenti reciproci rapporti finanziari.

3. La Giunta regionale definisce i rapporti e determina i costi a carico della Regione, per gli adempimenti che la presente legge assegna ai Comuni, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'ANCI regionale.

ARTICOLO 42

(Norma transitoria)

1. In attesa di effettuare, ai sensi della presente legge, le elezioni dei rappresentanti degli Artigiani nelle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, alla sostituzione dei componenti delle attuali Commissioni si applica l'art. 2 della legge 23 luglio 1980, n. 366.

ARTICOLO 43

(Norma finale)

1. Con il termine "Commissione Provinciale per l'Artigianato" usato nella presente legge, deve intendersi anche "Commissione circondariale per l'Artigianato di Prato".

2. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per le elezioni dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, approvato con DPR 16-5-1960, n. 570 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per le opportune istruzioni e direttive di applicazioni della presente legge, la Giunta regionale e' autorizzata ad adottare specifici atti al riguardo.